

**DISCIPLINA DEGLI “ESAMI DI RECUPERO” IN CASO DI  
MANCATO SUPERAMENTO (TOTALE O PARZIALE) DEGLI ESAMI FINALI  
IN ESITO A PERCORSI FORMATIVI FORMALI.**

**Art. 1  
(Premessa)**

1. La presente disciplina modifica parzialmente quanto disposto dall'art. 13 (Attestazioni in esito) dell'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 294 del 15/05/2018, che stabilisce quanto segue:
  - a) *a conclusione dei percorsi formativi finalizzati all'ottenimento di Qualificazioni Professionali “Non Regolamentate” ricomprese nel Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni (in breve: RRTQ) - ex Deliberazione di G.R. n. 223/2014 – in esito al superamento parziale dell'esame finale – cioè solo di alcune delle Unità di Competenza (in breve: UC) componenti lo Standard Professionale di riferimento, agli allievi sarà rilasciato un Certificato di Qualificazione Professionale relativamente alle sole UC superate, secondo il format previsto all'Allegato D della Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016;*
  - b) *a conclusione dei percorsi formativi finalizzati all'ottenimento di “Qualificazione regolamentata” presente nel RRTQ, oppure di “Abilitazione” per l'esercizio di specifiche professioni o attività “regolamentate”, nonché di “Aggiornamento” finalizzato al mantenimento di abilitazione già posseduta, agli allievi non sarà rilasciato alcun Certificato / Attestato in caso di:*
    - i. *mancato superamento dell'esame finale*
    - ii. *superamento parziale dell'esame finale – cioè solo di alcune delle UC – in caso si tratti di “Qualificazione regolamentata”.*

**Art. 2**

**(Dichiarazione del risultato dell'esame finale in esito a percorso formativo formale)**

1. A decorrere dalla data del 01/03/2019 (data di entrata in vigore della sperimentazione di cui al D.D. n. 174 del 13/02/2019), ai candidati che non superino l'esame a conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1, ovvero che lo superino parzialmente, verrà rilasciata una “Dichiarazione del risultato dell'esame finale in esito a percorso formativo formale”, utilizzando il *Fac-simile* di cui all'**Allegato B** del presente Decreto.
2. La Dichiarazione è firmata dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa e reca il timbro di quest'ultima nonché la firma del Presidente della Commissione esaminatrice.
3. La Dichiarazione è documento utile ai fini della richiesta di sostenere l'esame di recupero di cui al successivo art. 3. Non sono possibili né sono consentiti altri usi.

**Art. 3**  
**(Esami di recupero)**

1. I candidati che abbiano sostenuto l'esame finale a conclusione dei percorsi formativi formali di cui alle lettere a), b, c) del precedente articolo 1, e che non abbiano superato l'esame ovvero lo abbiano superato parzialmente (cioè limitatamente ad alcune UC), possono sostenere nuovamente il medesimo esame, in un arco temporale compreso tra 1 mese e 12 mesi a partire dal giorno in cui si è svolto l'esame sostenuto e non superato.
2. Inderogabilmente, ai fini del recupero di un mancato superamento o di un parziale superamento, l'esame può essere ripetuto un'unica volta. Nel caso in cui al termine dell'*esame di recupero* il candidato non abbia conseguito la totalità delle unità di competenza componenti lo standard professionale di riferimento, l'esame si intenderà definitivamente non superato.

**Art. 4**  
**(Richiesta di esame di recupero)**

1. Nell'arco temporale prescritto di cui al comma 1 del precedente art. 2, sarà cura dell'Agenzia Formativa richiedere alla UOD Formazione Professionale che il candidato in diritto di sostenere l'esame di recupero venga ammesso alla prova d'esame in una sessione per identica tipologia corsuale, da tenersi presso la stessa Agenzia Formativa ovvero, in caso di impossibilità o comunque in presenza di una congrua motivazione, presso altra Agenzia Formativa.
2. La richiesta – che dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali – è presentata contestualmente a quella di esame di fine corso, ordinariamente previsto, al quale si intende aggregare il candidato in diritto di sostenere esame di recupero, e ne segue tempistiche e modalità.
3. Alla richiesta sono allegati, per ogni candidato all'esame di recupero: a) copia del verbale relativo all'esame non superato o parzialmente superato; b) copia della Dichiarazione di cui al precedente Art. 2.
4. Per ogni sessione di esame il numero di candidati ammessi a titolo di recupero non può superare le cinque (5) unità.
5. Nel caso in cui il numero di candidati da ammettere all'esame di recupero superi le cinque unità, l'Agenzia Formativa può richiedere una seduta d'esame straordinaria, facendone istanza alla UOD Formazione Professionale e allegando la documentazione di cui al precedente punto 3.
6. In sede di esame la Commissione avrà cura di verbalizzare le indicazioni relative alla denominazione dell'Agenzia Formativa e al numero dell'edizione corsuale frequentata dagli allievi ammessi a recuperare l'esame.

**Art. 5**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il presente atto è applicato a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURC.